



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 104 del registro

Data 8 novembre 2016

Oggetto: Approvazione schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica alla banca dati anagrafica da parte di soggetti terzi.

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre, alle ore 17:45 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Segretario Generale

Premesso

Che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

Che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali “esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”;

Che i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale sono regolamentati tra l'altro anche dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i., in particolare, dalle norme di seguito riportate:

- art. 40, 1 comma, premesso dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. “Legge di Stabilità 2012”), che prevede che, dal 1° gennaio 2012, “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”;
- art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che “al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”; Deliberazione n. 2 del 15/01/2015;
- artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C: prevede che le Pubbliche

Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;

Che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), stabilisce che “Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;

Che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

Che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

Che, come indicato nella summenzionata Direttiva n. 14/2011, le citate linee guida sono state adottate il 22 aprile 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013;

Che le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso

e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

Che l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

Che esistono varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy, di cui in particolare si richiama:

- il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno, secondo cui “nelle more (dell'adozione delle ‘convenzioni tipo’, da approvarsi, sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)”, debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;
- il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

Atteso

Che il Comune di Misilmeri, nell'intento di attuare i processi di semplificazione ha ritenuto di predisporre uno schema tipo di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione (Sub B), per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca data anagrafica del Comune stesso, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno/luglio 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei

rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà; - che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni, sono individuabili, in applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

Che il Comune provvederà alla pubblicazione dello schema di convenzione-tipo nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura dal D.Lgs. n. 33/2013 provvedendo agli adempimenti previsti da DigitPa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi

Propone

Di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato Sub B) unitamente ai suoi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Misilmeri da parte di soggetti terzi rientranti nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

Di dare atto che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura del D. Lgs. n. 33/2013, e riportata nel paragrafo 4. delle vigenti "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni", provvedendo ai successivi adempimenti previsti dalla Agenda Digitale;

Di dare atto che il Comune provvederà a comunicare via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;

Di demandare ai Servizi Demografici, con il supporto del CED Comunale, per quanto di competenza, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica attraverso l'applicativo dell'”Anagrafe on line”, nonché le fasi di stipula delle convenzioni e i rapporti con le Amministrazioni convenzionate;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 08.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile dell'Anticorruzione
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 08.11.2016

Il Responsabile sostituto dell'Area 1 Affari Generali ed Istituzionali f.f.

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile sostituto dell'Area 6 Servizi Demografici f.f.

F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 08.11.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica alla banca dati anagrafica da parte di soggetti terzi», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dalla dott.ssa Bianca Fici , in sostituzione del responsabile dell'area 1 dott. Antonino Cutrona

-dalla dott.ssa Maria Grazia Russo in sostituzione del Responsabile dell'Area 6 dott.ssa Caterina Cimò, in ordine alla regolarità tecnica;

- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica alla banca dati anagrafica da parte di soggetti terzi», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: geom. Matteo Correnti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 08.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 09.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 09.11.2016 al 24.11.2016

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 25.11.2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 09.11.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE